



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n. 30441/del
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 21/12/2011

<

Allegato 1

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle
Comunità montane
della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

All' Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
Via Porta Pretoria, 41
11100 AOSTA

Oggetto: Invio nota relativa alla Legge finanziaria della Regione 2012/2014.

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica istituzionale, la nota in data 21 dicembre 2011, a firma del Presidente della Regione, ad oggetto "*Legge finanziaria della Regione per gli anni 2012/2014*".

Distinti saluti.

Il Coordinatore
(Piero LUCAT)

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

entilocali@regione.vda.it
entilocali-contabilita@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 21 dicembre 2011

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

Ai Presidenti delle
Comunità montane
della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente del B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

LORO INDIRIZZI

e, p.c. Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

All' Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili
Via Porta Pretoria, 41
11100 Aosta

Oggetto: Legge finanziaria della Regione per gli anni 2012/2014.

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 7 dicembre 2011, ha approvato la legge regionale n. 30 del 13 dicembre 2011 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.*", attualmente in attesa di pubblicazione nel B.U.R. e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate.

.....
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

entilocali@regione.vda.it
entilocali-contabilita@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



Si rammenta, ad ogni buon conto, che il Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile ha già anticipato il contenuto del disegno di legge relativo alla finanziaria regionale con le comunicazioni effettuate via posta elettronica in data 7 novembre 2011 e 15 dicembre 2011.

FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce, in seguito a concertazione con il Consiglio permanente degli enti locali, quanto di seguito descritto.

L'art. 16 determina, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 48/1995, in Euro 247.574.750 l'importo complessivo da destinare alla finanza locale per l'anno 2012. Il comma 3 ripartisce tale importo tra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: Euro 109.845.046;
- b) interventi per programmi di investimento: Euro 21.434.005 da utilizzarsi, quanto ad Euro 19.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al Titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995, e quanto ad Euro 2.434.005 per gli interventi previsti dalla l.r. 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: Euro 116.295.699 ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato "A" della legge finanziaria.

A) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il comma 4 dell'art. 16 stabilisce che, per l'anno 2012, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo, siano così destinate:

- a) per Euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 2 bis dell'art. 6, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (*Trasferimenti sostitutivi di tributi soppressi*);
- b) per Euro 98.315.389, al finanziamento dei Comuni;
- c) per Euro 5.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;
- d) per Euro 1.338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

Il successivo comma 5 stabilisce che, per l'anno 2012, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lett. b), del medesimo articolo, sia destinata:

- a) per un importo pari a Euro 8.311.024, a spese di investimento;



- b) per un importo pari a Euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali;
- c) per un importo pari a euro 500.000, a spese di investimento, secondo i criteri di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, per il finanziamento dei Comuni che risultino virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e, per ciò che concerne i Comuni fino a 1000 abitanti, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 2, che prescrive l'obbligatorietà, entro il 31 dicembre 2012, dello svolgimento in forma associata delle funzioni individuate con deliberazione della Giunta regionale adottata contestualmente alla definizione del patto di stabilità.

Inoltre, la legge finanziaria, al comma 7 dell'art. 16 ribadisce il principio, già contenuto nell'art. 73 della l.r. 54/1998 e nelle finanziarie degli anni scorsi, secondo cui i Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. A partire dall'anno 2006 è, inoltre, introdotta la previsione secondo cui, in caso di mancato accordo sui criteri di riparto delle spese, ogni Comune contribuisce al finanziamento delle Comunità montane in base alla propria spesa di riferimento, determinata ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995.

Il comma 8 ribadisce, come per gli anni passati, che gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini. Tale previsione costituisce un vincolo giuridicamente rilevante, che ogni ente dovrà quindi rispettare, con le modalità che riterrà più opportune.

B) Interventi per programmi di investimento

L'art. 19 disciplina la destinazione del finanziamento dei programmi triennali del Fondo per Speciali Programmi di investimento - Fo.S.P.I., stabilito per l'anno 2012 dall'art. 16, comma 3, lett. b), nell'importo di Euro 19.000.000, attribuendo le risorse ai vari programmi Fo.S.P.I., ivi compresi gli oneri progettuali e le spese di aggiornamento dei programmi precedenti.

C) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2012, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di Euro 116.295.699, risultano dall'allegato "A" alla legge finanziaria.

Si sottolinea in particolare che:

- l'art. 16, comma 6, specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato "A" della



legge finanziaria, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione;

- l'art. 30 stabilisce che l'autorizzazione di spesa, disposta dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (*Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno Capoluogo regionale*), è determinata in euro 2.000.000 per l'anno 2012, euro 2.558.000 per l'anno 2013 ed euro 1.953.785 per l'anno 2014.

D) Trasferimenti BIM

L'articolo 16, comma 10, prevede che, per l'anno 2012, le risorse disponibili derivanti dai sovracanonici idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, siano determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009 e che le ulteriori risorse disponibili siano accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia sociale e assistenziale, definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI AL RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA. OBBLIGO DI ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI


Ai fini del concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, per l'anno 2012, con l'articolo 11 sono state adottate le seguenti misure:

1) per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali

Il comma 1 prevede che la Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali, definisca le misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale.

La proposta di deliberazione attuativa della norma in esame è già stata esaminata dalla Giunta regionale, nella seduta del 16 dicembre 2011, ed è stata sottoposta all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nella seduta del 20 dicembre per essere definitivamente approvata dalla Giunta regionale entro fine anno.

Apposita nota esplicativa della deliberazione adottata sarà inviata a tutti gli enti, nei primi giorni del mese di gennaio, a cura della Direzione enti locali.



2) per accelerare il processo di svolgimento in forma associata delle funzioni comunali

Al fine di accelerare il processo di svolgimento in forma associata delle funzioni comunali, che dovrà in un prossimo futuro coinvolgere tutti i Comuni della Regione, il comma 2 dispone che la Giunta regionale, contestualmente alla definizione delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale degli enti locali di cui al comma 1 dello stesso articolo, individui le funzioni comunali che, qualora non siano già svolte per il tramite delle Comunità montane, i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dovranno esercitare obbligatoriamente, entro il 31 dicembre 2012, attraverso le altre forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*).

La norma prevede, altresì, che il suo rispetto costituisce indice di virtuosità per i Comuni interessati ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie destinate a spese di investimento, di cui all'articolo 16, comma 5, lettera c) della stessa legge (*secondo periodo del comma 2*), mentre il mancato adempimento comporta la sospensione della quota, pari al 30%, dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) della l.r. 20 novembre 1995, n. 48, sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni comunali individuate come obbligatorie dalla suddetta deliberazione (*terzo periodo del comma 2*).

Al comma 3 è, inoltre, prevista la possibilità, per le forme di collaborazione individuate dai Comuni per l'esercizio obbligatorio di funzioni in forma associata, di costituire uffici comuni, con personale assegnato dagli enti partecipanti, che operano in luogo degli uffici dei singoli Comuni partecipanti alla forma associativa.

La proposta di deliberazione attuativa della norma in esame è già stata esaminata dalla Giunta regionale, nella seduta del 16 dicembre 2011, ed è stata sottoposta all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nella seduta del 20 dicembre per essere definitivamente approvata dalla Giunta regionale entro fine anno.

Apposita nota esplicativa della deliberazione adottata sarà inviata a tutti gli enti a cura della Direzione enti locali.

3) per il contenimento dei costi della politica

Con i commi 4 e 5 viene abrogato pressoché l'intero Capo III (*Aspettative e permessi dei dipendenti del comparto unico*) della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), che disciplinava le aspettative ed i permessi degli amministratori locali, lavoratori dipendenti del comparto unico regionale, e si dispone che in materia di aspettative e permessi si applicano a tutti gli amministratori locali, lavoratori dipendenti, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico*)



delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di assicurare una parità di trattamento in materia di aspettative e permessi tra i lavoratori dipendenti privati e pubblici (sia del comparto unico regionale che degli altri enti pubblici). Si richiama a tal proposito quanto già precisato, per quanto riguarda la materia dei permessi, nella nota di questa Presidenza prot. n. 24771/del in data 12 ottobre 2011, recante per oggetto "Nuova disciplina dei permessi degli amministratori locali".

Per effetto del completo rinvio alla normativa statale vigente trovano, quindi, applicazione gli articoli 79 e 80 del TUEL, per i permessi, e gli articoli 81 e 86 del TUEL, per le aspettative.

Si evidenzia, infine, che la legge regionale in esame non contiene misure specifiche finalizzate al contenimento delle spese relative alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, a differenza delle leggi finanziarie regionali degli ultimi anni che stabilivano, per ogni anno, il divieto di incrementarne gli importi rispetto a quelli stabiliti per l'anno precedente. **Tuttavia, si invitano gli organi assembleari degli enti locali, in particolare nei casi in cui i rispettivi amministratori non hanno subito la riduzione delle indennità conseguente alla diminuzione, a decorrere dal 1° ottobre 2011, dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai consiglieri regionali (comunicata agli enti locali con nota della Direzione Gestione Risorse e Patrimonio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8428 del 25 ottobre 2011), ad adottare, in sede di determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per l'anno 2012, azioni di riduzione o, tenuto conto della misura delle indennità finora percepite dagli amministratori stessi, almeno di contenimento della relativa spesa.**

ADUNANZE DEGLI ORGANI COMUNALI. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54.

Come anticipato nella sopracitata nota prot. n. 24771/del in data 12 ottobre 2011, sempre per contenere i costi inerenti i permessi spettanti agli amministratori locali lavoratori dipendenti, componenti dei Consigli e delle Giunte dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (quindi tutti i Comuni valdostani, tranne Aosta), nonché dei Consigli dei Sindaci, con l'articolo 12 sono state apportate modificazioni, rispettivamente agli articoli 19, 24 e 89bis, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), prevedendo che le riunioni di tali organi si tengano, preferibilmente, in orario non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

DISPOSIZIONI PER LA CONTINUITA' AZIENDALE DELLE GESTIONI FUNIVIARIE

L'articolo 28, che permette il mantenimento in capo ai Comuni delle partecipazioni azionarie, ove già esistenti, nelle società che gestiscono gli impianti funiviari, e



autorizza la Regione alla loro ricapitalizzazione, al fine di assicurare la continuità aziendale di queste piccole ma imprescindibili realtà imprenditoriali, interviene, nel solco della disciplina introdotta dall'articolo 41 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (*Legge finanziaria per gli anni 2011/2013*), sugli assetti gestionali e finanziari delle predette società, le quali, pur costituendo uno strumento organizzativo necessario al presidio dei territori montani e del relativo tessuto sociale, nonché al loro sviluppo turistico anche nelle realtà di minore richiamo, sono spesso caratterizzate, a causa della limitatezza territoriale dei comprensori sciistici di riferimento e dei bacini turistici di affluenza, da elevati costi di gestione a fronte di esigui ricavi.

Ne consegue che dall'anno 2012 gli enti locali non sono più autorizzati ad effettuare aumenti di capitale a favore di società da essi partecipate che esercitano impianti funiviari, com'era invece stato consentito, per il solo anno 2011, dall'articolo 41 della l.r. 40/2011.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. ESENZIONI TRIBUTARIE E TARIFFARIE

La legge finanziaria regionale ha già previsto, come per l'anno scorso, nei suoi primi articoli le misure anti-crisi che negli anni precedenti erano invece disciplinate da apposita legge regionale. Per ciò che interessa, in particolare, gli enti locali, si segnala che l'art. 6, comma 2, ha previsto la proroga, per l'anno 2012, degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010, alle condizioni ivi previste. Di conseguenza, anche per l'anno 2012, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato.

Le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli Enti locali.

La norma prevede, altresì, che le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle citate disposizioni potranno trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio regionale 2012, mediante le risorse finanziarie di cui alla l.r. 48/1995.

PROROGA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO

In relazione alla facoltà di applicazione, per la prima volta, della nuova imposta di soggiorno, l'articolo 17 ha previsto, in via straordinaria, la proroga al 31 gennaio 2012 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali, ed ha disciplinato l'esercizio provvisorio.

Tale proroga dovrebbe altresì permettere agli enti locali di far fronte agli adempimenti connessi all'introduzione sperimentale, a partire dal 2012, da parte del Governo, dell'imposta municipale propria.



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con l'art. 32 la Regione, in attuazione della competenza attribuita dall'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), ha disciplinato l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto, dando la possibilità, a decorrere dall'anno 2012, ai Comuni valdostani di istituire tale imposta. All'inizio del prossimo mese di gennaio 2012 la Giunta regionale approverà la disciplina delle modalità di attuazione di tale tributo. Seguirà apposita nota esplicativa della Direzione finanza e contabilità degli enti locali.

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

L'art. 33 disciplina la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali e dei tributi propri della Regione, demandando la relativa definizione ad appositi protocolli di intesa tra Regione, Consiglio permanente degli enti locali e Agenzie fiscali, nel primo caso, e tra Regione e Consiglio permanente degli enti locali, nel secondo.

* * * * *

PATTO DI STABILITÀ

Si coglie, altresì, l'occasione per ricordare che, oltre alle disposizioni contenute nella legge finanziaria regionale, permangono i vincoli derivanti dal Patto di stabilità per gli enti locali della Regione, la cui disciplina per l'anno 2012 rimane di competenza delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome, a condizione che sia adottata entro il 31 marzo 2012.

Come è noto, al fine di favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali e di garantire, nel contempo, il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi Comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disciplinato il Patto di stabilità per gli enti locali fin dal 2002.

La normativa in vigore (art. 2bis della l.r. 48/1995) prevede che gli enti locali concorrano con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica; a tal fine:

- stabilisce che la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivano un'intesa per il raggiungimento di tali obiettivi;
- prevede la competenza della Giunta regionale a stabilire criteri e modalità per il raggiungimento di tali obiettivi, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti locali inadempienti.



La Giunta regionale ha ritenuto utile mettere a punto la disciplina che sarà definita nelle prossime settimane. Se non ci saranno novità derivanti dalla manovra di governo la disciplina per i Comuni e per le Comunità montane non dovrebbe differenziarsi nei suoi aspetti fondamentali da quella del 2011; in prossimità della scadenza per i primi adempimenti verrà trasmessa apposita circolare esplicativa.

Si anticipa, ad ogni buon conto che, per quanto riguarda l'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, il vincolo è costituito dall'obbligo di mantenere il saldo finanziario 2012 pari alla **media dei saldi** 2005/2010, con il solo incremento del tasso di inflazione, su base regionale, pari al **6,39%** composto per il biennio 2011/2012.

E' fatta salva per il Comune di Aosta, unico ente con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, l'applicazione dell'obiettivo di saldo finanziario che sarà definito nell'ambito dell'accordo di cui al comma 11 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*".


Si sottolinea, invece, che per le Comunità montane sarà confermata una disciplina apposita il cui obiettivo è rappresentato dal contenimento dei costi correlato ad alcuni servizi svolti obbligatoriamente in forma associata, basato sulle informazioni di costo derivanti dalla contabilità analitica, ed in particolare dai dati del PEG a consuntivo.

Anche la disciplina del secondo obiettivo, vale a dire la riduzione del debito, non si differenzierà nei suoi aspetti fondamentali da quella del 2011: nell'anno 2012 per i Comuni è previsto uno specifico indicatore, individuato nella situazione debitoria relativa, che evidenzia la gravità dell'indebitamento, in modo di mantenerla al 31 dicembre 2012, entro il limite di 2,5 volte il valore corrispondente alla percentuale media del rapporto tra il debito e le entrate proprie dell'insieme dei Comuni nel quinquennio 2006/2010 (pari al 170,37%), ovvero entro il **425,92%**.

Per le Comunità montane sarà invece raccomandato l'obiettivo della riduzione del debito complessivo derivante dall'indebitamento, da valutare anche in rapporto ad un indicatore dell'evoluzione dell'economia valdostana.

Sempre nell'ottica di contenere il debito degli enti locali, si rammenta che l'articolo 9 della l.r. 47/2009 (*Legge finanziaria per gli anni 2010/2012*) ha previsto ulteriori disposizioni in tale ambito.

In particolare, il comma 1 ha sostituito il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 48/1995 ed ha introdotto un ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste ai programmi Fo.S.P.I., costituito dal rispetto dei limiti per l'indebitamento stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione della Disciplina annuale del Patto di stabilità (fatte salve le tipologie di opere individuate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione adottata d'intesa con il CPEL). Tale disposizione ha avuto la sua prima applicazione, di fatto, sul programma Fo.S.P.I. per il triennio 2013/2015 e, a seguire, avrà ricadute sui programmi Fo.S.P.I. successivi.



Si evidenzia, infine, che la Giunta regionale, contestualmente alle succitate deliberazioni, approverà un ulteriore provvedimento, nel quale saranno individuati incentivi e disincentivi ai Comuni per l'anno 2012, in relazione al rispetto o meno degli obiettivi del saldo finanziario 2010.

* * * * *

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dalla Direzione enti locali e dalla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Distinti saluti.



Il Presidente della Regione
(Augusto ROLLANDIN)



**NOTA TECNICA
PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2012/2014**

1. *Bilancio di previsione.*

Si ritiene opportuno rammentare che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della l.r. 40/1997. Tuttavia, per il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali, l'art. 17 della l.r. 30/2011 ha fissato la proroga al 31 gennaio 2012 dei termini per l'approvazione ed ha disciplinato l'esercizio provvisorio, come viene riportato al successivo punto 2.

In relazione al termine di cui sopra, si richiama quanto stabilito dall'art. 70 della l.r. 54/1998, così come modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8. Tale norma prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Presidente della Regione attivi un procedimento sostitutivo che potrebbe portare, in caso di mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio, allo scioglimento del Consiglio stesso. Disciplina in parte differente viene dettata, per gli altri enti locali, dal comma 2 dell'art. 3bis della l.r. 40/1997.

2. *Esercizio provvisorio.*

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale.

Non trova pertanto applicazione, per l'anno 2012, la disciplina della gestione provvisoria contenuta nell'art. 4 del r.r. 1/1999.

3. *Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 23 del r.r. 1/1999.



Si segnala che con l'articolo 16 della legge finanziaria regionale 2012/2014 sono state prorogate, fino al 31 dicembre 2012, le disposizioni in precedenza contenute nell'art. 19, commi 4 e 5, della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1 che prevedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, commi 1 e 3, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non abbia destinazione vincolata a spese di investimento e che l'avanzo possa essere utilizzato per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o all'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni.

Il comma 5bis dell'art. 19 della l.r. 1/2005, inoltre, prevede specificamente, in analogia con la disciplina nazionale, una possibilità ulteriore di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, stabilendo che lo stesso possa essere utilizzato oltre che per la restituzione del capitale residuo, anche per far fronte a interessi e a indennizzi.

4. *Vincolo di bilancio.*

L'art. 16, comma 5, lettera a), della legge finanziaria regionale obbliga, per l'anno 2012, i Comuni a destinare un importo, pari complessivamente a Euro 8.311.024, delle risorse finanziarie senza vincolo di destinazione alle spese di investimento.


5. *Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.*

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell'anno 2011.

Si rammenta che, a decorrere dall'anno 2012, non sarà più erogato il trasferimento compensativo dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come diretta conseguenza dell'entrata in vigore, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria.

6. *Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per investimenti – art. 12, comma 6, legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

L'esatto ammontare del contributo per l'anno 2012 verrà definito dopo il monitoraggio dei mutui ammessi a finanziamento, al fine di verificare se sono



intervenute modifiche alle condizioni dei prestiti che determinino un'eventuale riquantificazione della quota spettante a ciascun ente.

Comunque gli enti possono già conoscere gli importi finanziati per ogni mutuo ammesso a contributo, desumendo i dati sia dai prospetti relativi al monitoraggio delle somme spettanti per l'anno 2011, sia dal provvedimento dirigenziale della Direzione finanza e contabilità degli enti locali n. 3843 del 1° settembre 2011 che determina il contributo per l'anno 2011, pubblicato sul sito dell'amministrazione regionale all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *enti locali/Comunicazioni/finanza/altri trasferimenti*.

7. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è rappresentato dall'art. 71 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11.

L'entrata derivante da tali proventi mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Si sottolinea che, dall'anno 2004 all'anno 2008, l'art. 30, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (*legge finanziaria per gli anni 2004/2006*) prevedeva che l'intero provento potesse essere destinato al finanziamento delle spese di manutenzione del patrimonio immobiliare. L'art. 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*legge finanziaria per gli anni 2009/2011*), ha modificato il succitato disposto e riproposto limitazioni analoghe a quelle della disciplina nazionale all'utilizzo per spese correnti di tali proventi, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

8. *Allegati al bilancio di previsione.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'art. 9 del r.r. 1/1999.

Per quanto concerne la lettera c) di tale articolo, si rammenta che l'articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici "ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione". Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a confermare le tariffe dell'anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell'approvazione del bilancio.



Si segnala altresì che l'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24, ad oggetto "Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta", ha di fatto integrato le disposizioni contabili prevedendo che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio di previsione sia allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali, individua, laddove presenti, i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

9. *Relazione previsionale e programmatica – RPP*

Come già evidenziato gli scorsi anni, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2328 del 24/06/2002 ad oggetto "Approvazione dei nuovi schemi di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 48/1995, da utilizzare a partire dal triennio 2003/2005. Revoca della D.G.R. n. 2228 del 23.06.1997", ha approvato i modelli di relazione previsionale e programmatica.

Pertanto, per la compilazione della Relazione si invita a tener conto del documento contenente le "linee-guida" inviato dal CELVA a tutti gli enti locali e si raccomanda altresì la consultazione del documento "Suggerimenti per la compilazione della relazione previsionale e programmatica – anno 2012" inviato tramite posta elettronica in data 7 dicembre u.s. dalla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Si evidenzia che la relazione previsionale e programmatica si configura, nella nuova disciplina contabile, come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette un'effettiva leggibilità dello stesso (art. 6, comma 7, del r.r. 1/1999), contiene la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del r.r. 1/1999), è base per l'articolazione dei programmi/progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del r.r. 1/1999), e condiziona i trasferimenti regionali agli enti locali (art. 14 della l.r. 48/1995).

Si rammenta che, ai fini della liquidazione dei trasferimenti finanziari, di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) della l.r. 48/1995, a partire dalla relazione previsionale e programmatica del triennio 2012/2014, la Direzione finanza e contabilità degli enti locali, per semplificare gli adempimenti a carico degli enti, ha previsto che la trasmissione del documento succitato sia effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) così come già specificato



con nota prot. n. 26073 in data 28 ottobre u.s. ad oggetto "Nuove modalità di trasmissione della relazione previsionale e programmatica".

10. Piano esecutivo di gestione – PEG

L'art. 18 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (*legge finanziaria per gli anni 2006/2008*) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il Piano esecutivo di gestione sia documento obbligatorio per tutti gli enti locali.

Tale disposizione è stata integrata dall'art. 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*legge finanziaria per gli anni 2009/2011*) che ha previsto che il PEG deve essere approvato dall'organo esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, in considerazione dell'opportunità di correlare tale atto al medesimo termine previsto per l'assegnazione delle quote di bilancio.

Si segnala che, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 3, della legge finanziaria regionale 2009-2011, che ha modificato l'art. 14 della l.r. n. 48/1995, a partire dal 2009 la liquidazione fino al 70% dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione agli enti locali avviene a seguito dell'invio, oltre che della RPP, anche del PEG alla Direzione finanza e contabilità degli enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, che svolge funzioni di segreteria del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali.

Si ricorda che per la compilazione e la gestione del PEG gli enti locali potranno fare riferimento al "Manuale per l'uso del PEG" aggiornato al 2007 (disponibile sul sito Internet della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it seguendo il percorso: *enti locali/Comunicazioni/contabilità/disciplina contabile/*) il quale contiene:

- le tipologie dei centri di costo
- le problematiche relative ad alcuni specifici centri di costo
- i criteri di imputazione dei fattori produttivi
- le modalità di imputazione degli ammortamenti
- l'utilizzo delle rettifiche di allineamento
- l'ordine e i criteri di ribaltamento
- le indicazioni di compilazione del Piano esecutivo di gestione il cui modello è stato ridefinito per il 2007.

Si sottolinea che la compilazione del PEG 2012 seguirà, in generale, le modalità già previste per gli anni precedenti. In particolare in fase di previsione dovranno comparire tutti i CdC collegati ai servizi attivati dall'ente, con o senza obiettivi e con o senza risorse e dovranno essere imputati i soli costi diretti. In fase di consuntivo, invece, dovranno essere considerati i costi pieni, e, quindi, a



seguito dei ribaltamenti, tutti i CdC finali collegati ai servizi attivati dall'ente avranno un'attribuzione, seppur minima, di costi.

La Sezione Contabilità del Comitato per la finanza e la contabilità degli enti locali ha inoltre predisposto le "Schede di analisi dei CdC" dei Comuni e delle Comunità montane, pubblicate anch'esse sul sito Enti Locali della Regione, che forniscono agli enti dettagli specifici sulle attività dei vari centri di costo, sui fattori produttivi più significativi e soprattutto suggerimenti importanti riguardanti misure e indicatori utili alla verifica delle attività svolte dall'amministrazione. Il "Manuale" sopra richiamato contiene altresì le indicazioni utili per l'utilizzo di tali Schede.

11. *Indennità e gettoni di presenza degli amministratori.*

La legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17" definisce al Capo II le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabilendo, all'art. 11, che gli stessi sono deliberati dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, "annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione" in relazione al tempo e al lavoro dedicato all'espletamento delle mansioni degli amministratori. Si invitano gli organi assembleari a prendere in considerazione la possibilità di adottare azioni di riduzione e di contenimento dei costi della politica, come auspicato dal Presidente della Regione nella nota di accompagnamento della presente.

12. *Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici".*

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 12/1996, gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all'intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.

Si sottolinea inoltre che l'art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità montane della Regione, di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica. Pertanto, se l'ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione non sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.



Si evidenzia che, nel modello di Relazione previsionale e programmatica, le previsioni in materia di lavori pubblici sono state definite e contenute in apposita sezione, la Sezione 4, che costituisce pertanto, per gli enti locali della Valle d'Aosta, il documento necessario, e nel contempo sufficiente, per tale adempimento.

Si precisa che, al fine di soddisfare le esigenze dell'Osservatorio dei LL.PP., gli enti dovranno compilare il Quadro 4.1 su due fogli nel modo seguente:

- sul 1° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 1° anno del triennio. In tal modo tale pagina costituirà il Piano operativo annuale;
- sul 2° foglio si riporteranno i dati dei lavori pubblici per i quali si prevede di affidare l'appalto nel 2° e nel 3° anno; il totale della seconda pagina comprenderà anche i dati della prima pagina. Il Quadro rappresenterà così il Programma di previsione triennale.

13. Disposizioni contenute in norme dello Stato.

- Messa in liquidazione e dismissione partecipazioni in società

Il comma 27 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) ha modificato l'art. 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) ed ha, quindi, anticipato al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010, ovvero ne cedono le partecipazioni. Rimangono ferme le deroghe previste dal medesimo comma 32. Peraltro, già l'art. 20, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) aveva in precedenza eliminato il rinvio al decreto di determinazione delle modalità attuative contenuto nell'ultimo periodo del comma 32.

- Disposizioni in materia di debito pubblico

L'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) ha ulteriormente modificato l'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), fissando il limite di indebitamento per gli enti locali all'8 per cento per l'anno 2012, al 6 per cento per l'anno 2013 e al 4 per cento a decorrere dall'anno 2014.

- Cinque per mille dell'Irpef

L'art. 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) ha previsto che le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per



mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente si applichino anche all'esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

▪ Consigli tributari

L'art. 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) ha, tra l'altro, soppresso i consigli tributari, i quali, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) e dell'art. 1, comma 12-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) avrebbero dovuto essere istituiti al fine della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo.

▪ Imposta municipale propria

L'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) ha previsto l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere all'anno 2012 fino al 2014 ed ha fissato l'applicazione a regime dell'imposta all'anno 2015.

Il comma 14 ha abrogato, alla lettera a), l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*) ed ha, quindi, assoggettato nuovamente l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale all'imposta comunale sugli immobili (ICI), con la conseguente soppressione del trasferimento compensativo che spettava ai Comuni.